Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 2 gennaio 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1975

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Lanerossi S.p.a., in Schio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Lanerossi S.p.a., con sede in Schio (Vicenza), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Lanerossi S.p.a., con sede in Schio (Vicenza).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° maggio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(10250)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Philips S.p.a. - Fabbrica cinescopi, in Monza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Philips S.p.a. - Fabbrica cinescopi, con sede in Monza (Milano), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Philips S.p.a. - Fabbrica cinescopi, con sede in Monza (Milano).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 gennaio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(10249)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1974.

Incameramento parziale a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ciba Geigy S.p.a., in Origgio.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno stesso anno, relativo a prestazione di cauzioni per importazioni di merci con pagamenti in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Ciba Geigy S.p.a. di Origgio (Varese), con sede in Milano, via Oropa, 4, ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato per l'acquisto di prodotti chimici di origine e provenienza Svizzera di cui al mod. *B*-Import n. 3507608, rilasciato in data 20 giugno 1973 per Fr. Sv. 890.981 dal Monte dei Paschi di Siena, filiale di Milano;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che parte della merce, per l'importo di Fr. Sv. 408.032,50 è stata importata, secondo quanto risulta dai relativi benestare bancari con ritardi varianti tra i trentanove e i sessantasei giorni rispetto ai termini di validità dell'impegno;

Ritenuto che tali ritardate importazioni sono imputabili all'operatore e tenuto conto dell'avviso espresso in proposito dall'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Ciba Geigy S.p.a. di Origgio (Varese), mediante fidejussione del Monte dei Paschi di Siena, filiale di Milano, nella misura del 5% dell'importo di Fr. Sv. 408.032,50 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1974

(9907) *Il Ministro*: DE MITA

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1974.

Incameramento parziale a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Comisal S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno 1962, relativo a prestazione di cauzioni per importazioni di merci con pagamenti in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Comisal S.p.a. con sede in Genova, via Polleri, 3, ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato per l'importazione di una partita di sardine all'olio d'oliva di origine e provenienza Portogallo di cui al mod. *B*-Import n. 2309858 di $ 16.610, rilasciato in data 1° febbraio 1973 e prorogato al 1° maggio 1973 dalla Banca nazionale del lavoro, filiale di Genova;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che l'importazione definitiva della merce è stata effettuata limitatamente a $ 12.080 entro il termine di validità prorogato dell'impegno e per la differenza di $ 4.530 con ritardi varianti dai trentotto ai sessantanove giorni;

Ritenuto che i ritardi suddetti siano imputabili all'importatore;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Comisal S.p.a. di Genova mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, filiale di Genova, nella misura del 5% dell'importo di $ 4.530 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1974

Il Ministro: DE MITA

(9906)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1974.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Marabotti & C. S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno stesso anno, relativo a prestazione di cauzioni per importazioni di merci con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Marabotti & C. S.p.a., con sede in Genova, via Gramsci, 29/3, ha chiesto di effettuare i pagamenti anticipati per l'acquisto di merce indicata alla v.d. 03/01B di origine e provenienza Spagna di cui ai modelli *B*-Import n. 1773023 di $ USA 30.756,87 del 28 gennaio 1972 e n. 1688306 di lire italiane 38.071.929 del 29 dicembre 1971, rilasciati dalla Banca nazionale del lavoro, filiale di Genova;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione definitiva sono state accettate dalla dogana di Savona con notevoli ritardi rispetto al termine prorogato dell'impegno;

Ritenuto che i generici motivi di ordine commerciale addotti dalla Marabotti & C. non possono essere considerati validi per giustificare tali ritardate importazioni che rimangono pertanto pienamente imputabili alla ditta anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Marabotti & C. S.p.a. di Genova, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, filiale di Genova, nella misura del 5% degli importi di:

$ USA 30.756,87 di cui al mod. *B*-Import numero 1773023;

Lit. 38.071.929 di cui al mod. *B*-Import numero 1688306.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1974

Il Ministro: DE MITA

(9905)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Approvazione nei confronti della S.p.a. Lloyd Adriatico di assicurazioni e riassicurazioni, in Trieste, del premio di tariffa e relative norme da applicarsi ai contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autovetture stipulati o prorogati con clausola di franchigia fissa a forma scalare, fino al 31 dicembre 1975.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 ed il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1974 con il quale sono stati approvati per la società per azioni Lloyd Adriatico di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Trieste, il premio di tariffa e le relative norme da applicarsi ai contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autovetture stipulati o prorogati con la clausola di franchigia fissa a forma scalare, fino al 31 dicembre 1974;

Vista la domanda e la relativa documentazione tecnica presentata dalla società intesa ad ottenere per l'anno 1975 una nuova tariffa con l'abolizione dello sconto del 6% già previsto nella tariffa approvata con il predetto decreto 14 marzo 1974;

Ritenuto che, a seguito della istruttoria effettuata, la domanda di cui trattasi può essere accolta;

Decreta:

Sono approvati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato dal Presidente della Repubblica 14 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati, il premio di tariffa e le relative norme presentate dalla società per azioni Lloyd Adriatico di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Trieste, da applicarsi ai contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autovetture stipulati o prorogati con clausola di franchigia fissa a forma scalare, fino al 31 dicembre 1975.

Roma, addì 30 dicembre 1974

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10353)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 15 novembre 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Arrigo Archibugi, console onorario di Svezia ad Ancona.

(9734)

In data 15 novembre 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ivan Renko, console generale di Jugoslavia a Trieste.

(9735)

In data 15 novembre 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Lorenzo Lucchini, console onorario di Svezia a Torino.

(9736)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 245

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 dicembre 1974

Valute	
Dollaro USA	654,075
Dollaro canadese	661 —
Franco svizzero	255,95
Corona danese	114,125
Corona norvegese	124,145
Corona svedese	159,30
Fiorino olandese	257,20
Franco belga	17,912
Franco francese	147,60
Lira sterlina	1524,775
Marco germanico	269,575
Scellino austriaco	37,917
Escudo portoghese	26,685
Peseta spagnola	11,712
Yen giapponese	2,192

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 246

Corso dei cambi del 27 dicembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	653,10	653,10	652,80	653,10	658 —	653,10	653 —	653,10	653,10	653 —
Dollaro canadese	660,65	660,65	663 —	660,65	665 —	660,60	661 —	660,65	660,65	660,60
Franco svizzero	259 —	259 —	259,20	259 —	253,50	259,10	262 —	259 —	259 —	259 —
Corona danese	114,31	114,31	114,40	114,31	114,30	114,30	114,50	114,31	114,31	114,30
Corona norvegese	124,29	124,29	125 —	124,29	124,70	124,25	124,50	124,29	124,29	124,27
Corona svedese	158,55	158,55	158,50	158,55	158,15	158,50	158,50	158,55	158,55	158,55
Fiorino olandese	258,98	258,98	258,50	258,98	258,98	258,95	259,25	258,98	258,98	258,95
Franco belga	17,829	17,829	17,90	17,829	17,981	17,80	17,80	17,829	17,82	17,85
Franco francese	146,29	146,29	146,80	146,29	145,88	146,30	146,35	146,29	146,29	146,28
Lira sterlina	1527 —	1527 —	1529 —	1527 —	1531,30	1527 —	1525,25	1527 —	1527 —	1527 —
Marco germanico	269,11	269,11	269,50	269,11	268,90	269,10	268,80	269,11	269,11	269,10
Scellino austriaco	37,82	37,82	37,95	37,82	37,91	37,32	37,75	37,82	37,82	37,80
Escudo portoghese	26,73	26,73	26,65	26,73	26,66	26,72	26,65	26,73	26,73	26,70
Peseta spagnola	11,65	11,65	11,71	11,65	11,69	11,65	11,60	11,65	11,65	11,65
Yen giapponese	2,172	2,172	2,20	2,172	2,19	2,17	2,192	2,172	2,17	2,17

Media dei titoli del 27 dicembre 1974

Titolo	
Rendita 5 % 1935	89,725
Redimibile 3,50 % 1934	100 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,975
» 5 % (Ricostruzione)	85,450
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,150
» 5 % (Città di Trieste)	85,550
» 5 % (Beni esteri)	83,950
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,500
» 5,50 % » » 1968-83	82,175
» 5,50 % » » 1969-84	86,950
» 6 % » » 1970-85	89,500
» 6 % » » 1971-86	88,575
» 6 % » » 1972-87	88 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,45
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	97,825
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,725
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,525
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,300
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,975
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,425
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,500
» poliennali 7 % 1978	91,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 dicembre 1974

Valute	
Dollaro USA	653,05
Dollaro canadese	660,825
Franco svizzero	260,50
Corona danese	114,405
Corona norvegese	124,395
Corona svedese	158,525
Fiorino olandese	259,115
Franco belga	17,814
Franco francese	146,32
Lira sterlina	1526,125
Marco germanico	268,955
Scellino austriaco	37,785
Escudo portoghese	26,69
Peseta spagnola	11,625
Yen giapponese	2,182

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1974, registro n. 71 Istruzione, foglio n. 102, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 7 novembre 1969 dalla prof.ssa Romano Rosa, avverso la decisione della commissione di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, per la mancata attribuzione di punti 3 nelle graduatorie per gli aspiranti ad incarichi e supplenze dell'anno scolastico 1968-69.

(10113)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1974, registro n. 71 Istruzione, foglio n. 103, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 24 febbraio 1971 dal prof. Riey Francesco avverso il silenzio opposto dal provveditore agli studi di Catanzaro sul ricorso gerarchico prodotto dal medesimo contro la lettera in 15 giugno 1970, con la quale il preside della scuola media « Todaro » di Catanzaro informava l'interessato dell'erroneo rilascio di certificati con la qualifica di « ottimo » anzichè di « valente ».

(10115)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1974, registro n. 71 Istruzione, foglio n. 109, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 15 novembre 1970 dalla prof.ssa Biscardi Italia, avverso il provvedimento 31 luglio 1970, n. 26304, con il quale il provveditore agli studi di Caserta ha respinto il ricorso gerarchico, prodotto dall'interessata contro la qualifica di « valente » attribuitale, per l'anno scolastico 1968-69, dal preside della scuola media di Portico.

(10112)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento a titolo gratuito di suoli tratturali in comune di Foggia al demanio pubblico dello Stato

Con decreto ministeriale 6 luglio 1974, n. 5205, registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1974, registro n. 23 Agricoltura, foglio n. 267, col quale si approva l'atto n. 94376 di rep. del 9 giugno 1973, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la cessione a titolo gratuito al consorzio generale per la bonifica e la trasformazione fondiaria della Capitanata, in Foggia, e il conseguente trasferimento al demanio pubblico dello Stato, ramo bonifica, di n. 4 zone demaniali facenti parte del tratturo « Celano-Foggia », in Foggia, estese complessivamente mq 18.886, distinte nella planimetria tratturale con le lettere « D », « E », « F », « G » e riportate nel catasto del comune di Foggia alla partita n. 289 intestata al demanio pubblico dello Stato (ramo tratturi), ai fogli di mappa 45, particella n. 68; 86, particelle numeri 111 e 17; 45, particelle numeri 71, 69 e 70.

(10210)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Candiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Candiana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.614.839, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5418/M)

Autorizzazione al comune di Marcellinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1974, il comune di Marcellinara (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5386/M)

Autorizzazione al comune di Mesoraca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1974, il comune di Mesoraca (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 160.006.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5387/M)

Autorizzazione al comune di Cappadocia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1974, il comune di Cappadocia (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.962.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5388/M)

Autorizzazione al comune di Mileto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1974, il comune di Mileto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.734.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5389/M)

Autorizzazione al comune di Mongiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1974, il comune di Mongiana (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.851.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5390/M)

Autorizzazione al comune di Taverna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1974, il comune di Taverna (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.423.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5391/M)

Autorizzazione al comune di Settingiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1974, il comune di Settingiano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.118.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5392/M)

Autorizzazione al comune di Sellia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1974, il comune di Sellia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.341.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5393/M)

Autorizzazione al comune di Scandale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1974, il comune di Scandale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.171.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5394/M)

Autorizzazione al comune di San Vito sullo Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1974, il comune di San Vito sullo Ionio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.146.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5395/M)

Autorizzazione al comune di Stefanaconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1974, il comune di Stefanaconi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.266.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5396/M)

Autorizzazione al comune di Spilinga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1974, il comune di Spilinga (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.041.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5397/M)

Autorizzazione al comune di Soveria Mannelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1974, il comune di Soveria Mannelli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.553.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5398/M)

Autorizzazione al comune di Simeri Crichi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1974, il comune di Simeri Crichi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.403.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5399/M)

Autorizzazione al comune di Sorianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1974, il comune di Sorianello (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.792.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5400/M)

Autorizzazione al comune di Simbario ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1974, il comune di Simbario (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.486.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5401/M)

Autorizzazione al comune di Zaccanopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1974, il comune di Zaccanopoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.714.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5402/M)

Autorizzazione al comune di Vallelonga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1974, il comune di Vallelonga (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.526.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5403/M)

Autorizzazione al comune di Vallefiorita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1974, il comune di Vallefiorita (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.993.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5404/M)

Autorizzazione al comune di Strongoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1974, il comune di Strongoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 208.031.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5405/M)

Autorizzazione al comune di Montemesola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1974, il comune di Montemesola (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.939.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5406/M)

Autorizzazione al comune di Chieuti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1974, il comune di Chieuti (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.609.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5407/M)

Autorizzazione al comune di San Mauro Marchesato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1974, il comune di San Mauro Marchesato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.232.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5408/M)

Autorizzazione al comune di Boiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1974, il comune di Boiano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 178.647.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5409/M)

Autorizzazione al comune di Sammichele di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1974, il comune di Sammichele di Bari (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 266.003.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5410/M)

Autorizzazione al comune di Erchie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1974, il comune di Erchie (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 207.139.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5411/M)

Autorizzazione al comune di Rombiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1974, il comune di Rombiolo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.458.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5412/M)

Autorizzazione al comune di Miglierina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1974, il comune di Miglierina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.507.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5413/M)

Autorizzazione al comune di Montauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1974, il comune di Montauro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.109.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5414/M)

Autorizzazione al comune di Rocca di Neto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1974, il comune di Rocca di Neto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.761.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5415/M)

Autorizzazione al comune di San Sostene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1974, il comune di San Sostene (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.469.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5416/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1974, il comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.239.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5417/M)

Autorizzazione al comune di Isca sullo Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Isca sullo Ionio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.660.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5419/M)

Autorizzazione al comune di Gimigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Gimigliano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.932.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5420/M)

Autorizzazione al comune di Maiori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Maiori (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.633.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5421/M)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione nel settore dei cereali applicabili, dal 19 aprile 1974 al 21 giugno 1974, a norma dei regolamenti (CEE) n. 911/74, n. 943/74, n. 957/74, n. 985/74, n. 1077/74, n. 1152/74, n. 1233/74, n. 1281/74, n. 1334/74, n. 1416/74, n. 1475/74 e n. 1539/74.

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 19-4-74 al 22-4-74	dal 23-4-74 al 25-4-74	dal 26-4-74 al 2-5-74	dal 3-5-74 all'8-5-74	dal 9-5-74 al 20-6-74	21-6-74
ex 10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	10.680,00	10.680,00	8.544,00	2.848,00	—	7.120,00
ex 10.02	Segala, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	—	—	—	—	—	—
ex 10.03	Orzo, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	—	—	—	—	—	—
ex 10.04	Avena, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	0	—	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	7.120,00	—	—	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero	—	—	—	—	—	—
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro) . .	—	—	—	—	—	—
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero) . .	—	—	—	—	—	—
11.01	Farina di cereali:						
	C. di orzo	0	—	—	—	—	—
	D. di avena	0	—	—	—	—	—
	E. di granturco:						
	I. avente un tenore in sostanze grasse inferiore od uguale all'1,5 % in peso	1.780,00	—	—	—	—	—
	II. altra	5.696,00	—	—	—	—	—
	H. di miglio	—	—	—	—	—	—
	K. di sorgo	—	—	—	—	—	—
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato o quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:						
	A. Semole, semolini:						
	II. di segala	—	—	—	—	—	—
	III. di orzo:						
	a) avente un tenore in ceneri inferiore od uguale all'1 % in peso	0	—	—	—	—	—
	b) altri	0	—	—	—	—	—
	IV. di avena:						
	a) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale al 2,3 % in peso	0	—	—	—	—	—
	b) altri	0	—	—	—	—	—
	V di granturco:						
	a) aventi un tenore in materie grasse inferiore od uguale all'1,5 % in peso:						
	1. destinati all'industria della birra	1.780,00	—	—	—	—	—
	2. altri	1.780,00	—	—	—	—	—
	b) altri	5.696,00	—	—	—	—	—

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 19-4-74 al 22-4-74	dal 23-4-74 al 25-4-74	dal 26-4-74 al 2-5-74	dal 3-5-74 all'8-5-74	dal 9-5-74 al 20-6-74	21-6-74
11 02 (segue)	VIII. di miglio	—	—	—	—	—	—
	IX. di sorgo	—	—	—	—	—	—
	B Cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:						
	I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
	a) mondati (decorticati o pilati):						
	1. di orzo (2)	0	—	—	—	—	—
	2. di avena:						
	aa) avena spuntata . . .	0	—	—	—	—	—
	bb) altri (2):						
	(11) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale al 2,3 % in peso	0	—	—	—	—	—
	(22) altri	0	—	—	—	—	—
	4 di miglio	—	—	—	—	—	—
	b) mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):						
	1. di orzo (2)	0	—	—	—	—	—
	2. di avena (2):						
	aa) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale al 2,3 % in peso	0	—	—	—	—	—
	bb) altri	0	—	—	—	—	—
	4 di miglio (2)	—	—	—	—	—	—
	II. di altri cereali:						
	a) di frumento (grano) (2)	11.392,00	8.544,00	6.408,00	0	—	—
	b) di segala (2)	—	—	—	—	—	—
	c) di granturco (2)	5.696,00	—	—	—	—	—
	d) di sorgo (2)	—	—	—	—	—	—
	C. Cereali perlati:						
	I di frumento (grano) (3)	11.392,00	8.544,00	6.408,00	0	—	—
	II di segala (3)	—	—	—	—	—	—
	III. di orzo:						
	a) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) — prima categoria (3)	0	—	—	—	—	—
	b) altri (3)	0	—	—	—	—	—
	IV. di avena (3)	0	—	—	—	—	—
	V. di granturco (3)	5.696,00	—	—	—	—	—
	VII di miglio (3)	—	—	—	—	—	—
	VIII. di sorgo (3)	—	—	—	—	—	—
	D. Cereali soltanto spezzati:						
	I. di frumento (grano)	11.392,00	8.544,00	6.408,00	0	—	—
	II. di segala	—	—	—	—	—	—
	III di orzo	0	—	—	—	—	—
	IV di avena	0	—	—	—	—	—
	V. di granturco	5.696,00	—	—	—	—	—
	VII. di miglio	—	—	—	—	—	—
	VIII di sorgo	—	—	—	—	—	—
	E. Cereali schiacciati; fiocchi:						
	I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
	a) Cereali schiacciati:						
	1. di orzo	0	—	—	—	—	—
	2. di avena	0	—	—	—	—	—
	4. di miglio	—	—	—	—	—	—

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 19-4-74 al 22-4-74	dal 23-4-74 al 25-4-74	dal 26-4-74 al 2-5-74	dal 3-5-74 all'8-5-74	dal 9-5-74 al 20-6-74	21-6-74
11.02 (*segue*)	b) Fiocchi:						
	1. di orzo	0	—	—	—	—	—
	2. di avena	0	—	—	—	—	—
	4. di miglio	—	—	—	—	—	—
	II di altri cereali:						
	a) di frumento (grano)	11.392,00	8.544,00	6.408,00	0	—	—
	b) di segala	—	—	—	—	—	—
	c) di granturco	5.696,00	—	—	—	—	—
	d) di sorgo	—	—	—	—	—	—
	F. Agglomerati (« pellets »):						
	I. di frumento (grano)	11.392,00	8.544,00	6.408,00	0	—	—
	II. di segala	—	—	—	—	—	—
	III. di orzo	0	—	—	—	—	—
	IV. di avena	0	—	—	—	—	—
	V. di granturco	5.696,00	—	—	—	—	—
	VI. di riso	106.800,00	106.800,00	106.800,00	85.440,00	85.440,00	85.440,00
	VIII. di miglio	—	—	—	—	—	—
	IX. di sorgo	—	—	—	—	—	—
	G. Germi di cereali, anche sfarinati:						
	I. di frumento (grano)	3.560,00	2.670,00	2.136,00	0	—	—
	II. altri	1.780,00	—	—	—	—	—
11.07	Malto, anche torrefatto:						
	A. non torrefatto:						
	I. di frumento (grano):						
	a) presentato sotto forma di farina . . .	3.560,00	2.670,00	2.136,00	0	—	—
	b) altro	3.560,00	2.670,00	2.136,00	0	—	—
	II. altro:						
	a) presentato sotto forma di farina . . .	0	—	—	—	—	—
	b) non nominato	0	—	—	—	—	—
	B. torrefatto	0	—	—	—	—	—
23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
	A. di cereali:						
	I. di granturco o di riso:						
	a) aventi tenore in amido inferiore od uguale al 35% in peso	3.417,60	1.708,80	1.367,04	0	—	—
	b) altri:						
	1. aventi tenore in amido superiore od uguale a 35% ed inferiore od uguale al 45% in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	3.417,60	1.708,80	1.367,04	0	—	—
	2. non nominati	3.417,60	1.708,80	1.367,04	0	—	—
	II di altri cereali:						
	a) aventi tenore di amido inferiore od uguale a 28% e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede 10%, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5% in peso	3.417,60	1.708,80	1.367,04	0	—	—
	b) altri	3.417,60	1.708,80	1.367,04	0	—	—

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 19-4-74 al 22-4-74	dal 23-4-74 al 25-4-74	dal 26-4-74 al 2-5-74	dal 3-5-74 all'8-5-74	dal 9-5-74 al 20-6-74	21-6-74
23.07	Preparazioni foraggere, melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:						
	B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari:						
	ex I. Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 968/68, il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli (4) è:						
	— superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 %	712,00	—	—	—	—	—
	— superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 %	1.780,00	—	—	—	—	—
	— superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 %	3.204,00	—	—	—	—	—
	— superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 %	4.272,00	—	—	—	—	—
	— superiore al 65 %	4.984,00	—	—	—	—	—

(1) S'intendono per sementi ufficialmente certificate, le sementi contenute negli imballaggi ufficialmente chiusi e ufficialmente contrassegnati come « sementi di base » o « sementi certificate della prima riproduzione » o « sementi della seconda riproduzione ».

(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (circolare a stampa n. 663 del 1971, prot. n. 9472/UTCD).

(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (circolare a stampa n. 663 del 1971, prot. n. 9472/UTCD).

(4) Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al cap. 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02 G) della tariffa doganale comune.

(10172)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario straordinario della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società autonoma autolinee briantee (S.A.A.B.), in Monza.

Con decreto 23 novembre 1974 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti è stato nominato il commissario straordinario della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società autonoma autolinee briantee (S.A.A.B.), in Monza, nella persona del dott. Giuseppe Romeo.

(10230)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1974, registro n. 12 Industria, foglio n. 97, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 30 gennaio 1971 dalla Società petrolifera italiana, avverso il provvedimento 4 agosto 1970, n. 402595, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale è stata respinta l'istanza di proroga del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi « Valle amara », in provincia di Ravenna.

(10108)

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Budrio

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna 9 dicembre 1974, n. 1489, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare adottato dal comune di Budrio (Bologna) con deliberazione del consiglio comunale 6 dicembre 1973, n. 377.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10216)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Montalto di Castro

Con delibera della giunta regionale del Lazio 20 novembre 1974, n. 4248, vistata dalla commissione di controllo nella seduta dell'11 dicembre 1974, con verbale n. 156/248, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Montalto di Castro (Viterbo).

Copia di tale delibera sarà depositata, a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

(10232)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione giudicatrice del concorso a ventinove posti di preparatore negli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1974, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 113, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 2 settembre 1974, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a ventinove posti di preparatore degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a ventinove posti di preparatore degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, indicato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Bernardino dott.ssa Maria, direttore di divisione.

Componenti:

Cecchini dott. Raffaele, direttore di sezione;
Pitrone dott. Giuseppe, direttore di sezione;
Zitelli dott.ssa Giuseppina, direttore di sezione dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma;
Di Martino dott. Enrico, direttore di sezione dell'istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale.

Segretario:

Costantini Oscar, segretario principale.

Ai predetti spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

La spesa presunta per L. 300.000, relativa al corrente esercizio finanziario graverà sul cap. 1184 dello stato di previsione della spesa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 settembre 1974

p. *Il Ministro*: LOBIANCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1974
Registro n. 22 *Agricoltura, foglio n.* 7

(10219)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 30 del 14 gennaio 1974 con cui veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1973;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministro per la sanità, della prefettura di Foggia, dell'ordine provinciale dei medici di Foggia, e delle amministrazioni comunali interessate;

Visti il regio decreto 27 marzo 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, la legge 8 marzo 1963, n. 220, la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Caruso dott. Antonino, funzionario del Ministero della sanità.

Componenti:

Di Leo dott. Vito, medico provinciale superiore;
Ricucci dott. Agostino, direttore di sezione della prefettura di Foggia;
Grosso prof. Enea, docente di igiene dell'Università di Bari;
Malaguzzi prof. Claudio, direttore dell'istituto di clinica medico dell'Università di Bari;
Fusillo dott. Antonio, ufficiale sanitario di Monte S. Angelo.

Segretario:

Monteleone dott. Renato, funzionario del Ministero della sanità.

Le prove di esame si svolgeranno in Bari non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto stesso sarà anche pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Puglia e per otto giorni all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Foggia, addì 10 dicembre 1974

Il medico provinciale f.f.: APPIO

(10176)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4760 del 17 giugno 1974 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1971;

Considerato che con il successivo decreto n. 4761 pari data veniva dichiarato vincitore della condotta di Dinami il dottor Lucà Mario;

Considerato che il sunnominato dott. Lucà Mario ha rinunziato al posto di medico condotto del comune di Dinami non avendo assunto servizio entro il termine prefissatogli;

Ritenuto pertanto, che occorre nominare vincitore della sede predetta altro candidato che segue nella graduatoria;

Considerato inoltre, che il dott. Minà Domenico che segue in graduatoria regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Dinami;

Visto *il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;*

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 4760/4761 del 17 giugno 1974 *il dott. Minà Domenico è dichiarato vincitore* della condotta medica di Dinami in sostituzione del dott. Lucà Mario, rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà affisso per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e del comune di Dinami.

Catanzaro, addì 2 dicembre 1974

Il medico provinciale: GIUTTARI

(10092)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1974, n. 57.

Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 20 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITA' ED OBIETTIVI DELLA LEGGE

Art. 1.

La Regione, in attesa della riforma sanitaria, di quella assistenziale ed in attuazione degli obiettivi del piano regionale di sviluppo, promuove il riordinamento ed il coordinamento dei seguenti servizi sanitari e socio-assistenziali già gestiti dai comuni, dalle province e dagli altri enti locali, ai sensi delle vigenti leggi in materia:

a) profilassi delle malattie infettive;

b) igiene della produzione e distribuzione degli alimenti e delle bevande;

c) igiene ambientale e protezione dagli inquinamenti;

d) igiene e medicina preventiva del lavoro;

e) vigilanza, profilassi e assistenza veterinaria;

f) assistenza sanitaria ed ospedaliera;

g) igiene mentale;

h) tutela materna ed infantile ed assistenza ai minori;

i) igiene e medicina scolastica e dell'età evolutiva;

l) educazione sanitaria;

m) recupero e riabilitazione per le malattie sociali ed assistenza agli invalidi;

n) assistenza e protezione dell'anziano.

Art. 2.

Il riordinamento dei servizi, di cui al precedente articolo, dovrà garantire in particolare:

a) l'unitarietà degli interventi mediante il coordinamento, anche a mezzo di convenzioni, e l'eventuale unificazione delle strutture pubbliche esistenti, nell'ambito della programmazione regionale;

b) l'adeguata articolazione territoriale dei presìdi mediante la costituzione di distretti sanitari e socio-assistenziali;

c) l'effettiva partecipazione della popolazione alla gestione di tutti i livelli della organizzazione sanitaria e socio-assistenziale;

d) la parità di fruizione per tutti i cittadini dei servizi organizzati nelle unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali;

e) la completa attuazione delle deleghe regionali in materia di sanità e di assistenza da parte dei comuni associati in consorzi per la gestione delle unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali;

f) un adeguato impegno finanziario regionale che integri le disponibilità dei comuni;

g) l'approntamento e la disponibilità di attrezzature regionali specializzate non ripartibili a livello locale;

h) la raccolta di informazione e la promozione di studi e ricerche per la migliore articolazione dei servizi previsti dalla presente legge, utilizzando il CRURES ed il CRUED;

i) la promozione di convenzioni tra le strutture sanitarie regionali e gli istituti universitari;

l) la utilizzazione dei servizi ospedalieri ed extra-ospedalieri nell'ambito di una gestione democratica da parte dei cittadini realizzando dipartimenti di prevenzione, di cura e di riabilitazione quali strumenti finalizzati all'assistenza.

Il complesso dei servizi gestiti da ciascun consorzio di cui alla presente legge costituisce l'unità locale per i servizi sanitari e socio-assistenziali (U.L.S.S.S.).

Titolo II

ZONE COMPRENSORIALI E CONSORZI FRA COMUNI

Art. 3.

La Regione favorisce la costituzione di consorzi tra comuni per la gestione comprensoriale dei servizi sanitari e socio-assistenziali di loro competenza.

Art. 4.

Fino all'entrata in vigore della legge sull'assetto territoriale regionale, i consorzi si costituiscono, ai fini della presente legge, secondo le aggregazioni di cui all'allegato *A*.

Su deliberazione dei consigli comunali interessati, il consiglio regionale, in base alle norme di cui al successivo titolo III, potrà autorizzare, in caso di comprovate esigenze, l'aggregazione di uno o più comuni a consorzio limitrofo.

Art. 5.

Ai comuni il cui territorio sia compreso in una delle zone individuate a norma del precedente articolo, i quali provvedano, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad unirsi in consorzio viene erogato dalla Regione il contributo consortile previsto nel successivo art. 8.

Ad ogni zona corrisponderà un solo consorzio per la gestione dei servizi di cui alla presente legge.

Art. 6.

Per fruire dei contributi previsti dalla presente legge, gli statuti dei consorzi devono informarsi ai seguenti principi:

a) adeguare l'attività agli indirizzi programmatori della Regione in connessione anche con i piani zonali delle comunità montane;

b) garantire l'efficienza globale dei servizi sanitari e socio-assistenziali e la loro articolazione territoriale onde rendere effettivo il diritto alla salute e alla promozione sociale;

c) prevedere i distretti sanitari di base per assicurare i servizi di primo livello domiciliari e poliambulatoriali per la vigilanza igienica, la profilassi e la prevenzione, la medicina preventiva, la diagnosi e la cura, l'educazione sanitaria e promozione sociale, nonchè la profilassi e l'assistenza veterinaria e l'igiene degli allevamenti;

d) realizzare il coordinamento funzionale con gli altri presìdi sanitari e sociali esistenti nella zona o di livello regionale;

e) garantire la partecipazione dei cittadini alla programmazione e gestione dei servizi a livello di distretti base; prevedere la costituzione della consulta comprensoriale in modo da garantire la presenza delle istanze sociali, delle organizzazioni sindacali, degli enti locali esistenti nel territorio ed avente funzioni di promozione e di verifica sui problemi sanitari e socio-assistenziali;

f) stabilire le modalità di collegamento tra il momento partecipativo del distretto e gli organi del consorzio;

g) stabilire l'organizzazione del personale necessario al buon andamento dei servizi prevedendo l'obbligo della residenza, dell'aggiornamento professionale e gli orari di lavoro, favorire la completa utilizzazione del personale operante nei diversi settori sanitari e socio-assistenziali;

h) fissare i casi ed i termini in cui le deliberazioni devono essere precedute dal pronunciamento dei singoli consigli comunali.

Art. 7.

Gli statuti dei consorzi sono approvati dal consiglio regionale.

Art. 8.

La concessione del contributo verrà effettuata annualmente dal consiglio regionale con riguardo ad ogni singola zona di cui al precedente art. 4 e tenuto conto dei seguenti criteri:

consistenza demografica ed estensione territoriale;

situazione socio-economica;

stato dei servizi sanitari e sociali.

Una somma, comunque non inferiore al 10 per cento del totale dei finanziamenti disponibili, dovrà essere ripartita ed assegnata in parti eguali a tutti i consorzi di cui alla presente legge.

Titolo III

NORME PER LA FORMAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 9.

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 6 dello statuto ed in armonia con i principi della legislazione dello Stato in materia sanitaria ed assistenziale, nel quadro del piano regionale di sviluppo e per la durata di esso, la giunta regionale predispone un progetto di piano dei servizi sanitari e socio-assistenziali.

Il progetto di cui al comma precedente, in fase di prima attuazione, è predisposto entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Il progetto di piano contiene:

a) la previsione degli interventi da svolgere: nell'ambito delle zone comprensoriali, oltre che dai consorzi, dagli enti ospedalieri, dagli enti comunali di assistenza, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e da altre istituzioni assistenziali di livello comunale, anche dalle province e dagli altri enti locali onde assicurare il più stretto coordinamento tra tutti gli enti che operano nelle materie sanitarie e socio-assistenziali;

b) i criteri di distribuzione dei presìdi sanitari: distretti sanitari di base, poliambulatori, ospedali, farmacie, uffici sanitari zonali, presìdi di secondo livello, nonchè la distribuzione dei presìdi assistenziali;

c) la previsione di ammodernamenti e di nuove sistemazioni delle strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere;

d) le ipotesi di riordinamento degli enti ospedalieri e dei loro servizi;

e) un piano per l'approvvigionamento e la distribuzione dei farmaci;

f) i criteri per la formazione del personale e la dislocazione nel territorio dei centri di formazione.

Art. 11.

Il progetto di piano, deliberato dalla giunta regionale, è inviato, acquisito il parere del consiglio regionale che dovrà essere espresso entro trenta giorni dalla trasmissione, ai consorzi.

Ogni consorzio elabora, nel termine di tre mesi, il proprio piano zonale dei servizi sanitari e socio-assistenziali, formulando anche le proprie osservazioni sul progetto di piano.

Il piano comprensoriale, nell'ambito degli obiettivi e delle previsioni del progetto regionale, contiene: la definizione dei distretti di base e di tutte le altre strutture sanitarie e socio-assistenziali comprensoriali ed i loro rapporti interni ed esterni al comprensorio stesso; la indicazione della utilizzazione degli interventi finanziari per l'attuazione del piano.

Art. 12.

La giunta regionale, ricevute le osservazioni e gli elaborati di cui all'art. 11, presenta al consiglio regionale entro trenta giorni la proposta aggiornata del piano dei servizi sanitari e socio-assistenziali con le relative proposte di attuazione.

Nei successivi novanta giorni il consiglio regionale approva con legge il piano dei servizi sanitari e socio-assistenziali.

Titolo IV

DELEGHE

Art. 13.

Le funzioni amministrative della Regione in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e di beneficenza, comprese quelle delegate dallo Stato, sono delegate ai comuni associati nei consorzi di cui alla presente legge che le esercitano in sede consortile. Resta fermo quanto disposto con legge regionale 23 febbraio 1973, n. 12.

Restano alla competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative concernenti:

a) le case di cura private esclusa la vigilanza;

b) i concorsi dei medici, delle ostetriche e dei veterinari condotti;

c) i concorsi e stato giuridico degli ufficiali sanitari;

d) i concorsi per le sedi farmaceutiche e la formazione e revisione della pianta organica delle farmacie;

e) le tariffe per le prestazioni a privati da parte dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, nonchè da parte degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali;

f) la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano, esclusa la vigilanza;

g) la vigilanza sugli istituti per la vivisezione degli animali;

h) i requisiti di idoneità degli istituti assistenziali.

Art. 14.

Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate sono esercitate dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare competente, in conformità delle previsioni del piano dei servizi sanitari e socio-assistenziali e della presente legge.

Qualora gli enti delegatari non adempiano all'espletamento delle funzioni loro attribuite, la giunta regionale, sentiti gli stessi e previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti.

Art. 15.

Gli enti delegatari trasmettono alla giunta regionale le deliberazioni adottate nell'esercizio delle funzioni delegate.

Le direttive emanate dagli organi statali per l'esercizio delle materie delegate alle regioni sono trasmesse dalla Regione agli enti delegatari.

La spesa per la somministrazione dei fondi agli enti delegatari per le funzioni delegate dallo Stato sarà posta a carico dei fondi accreditati dallo Stato medesimo e iscritti in appositi capitoli della contabilità speciale.

Art. 16.

Le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono a totale carico della Regione.

Il relativo importo sarà determinato annualmente dalla giunta regionale previa intesa con gli enti delegatari.

Art. 17.

Finanziamento

Per l'attuazione delle norme di cui al titolo II della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 300 milioni con imputazione al cap. 4460 la cui denominazione viene così modificata: « Contributi per la costituzione ed il funzionamento dei consorzi sanitari e socio-assistenziali » del bilancio dell'esercizio 1974 e di quelli successivi.

Per l'attuazione del programma di cui al titolo III della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 680 milioni con imputazione al cap. 4470 la cui denominazione viene così modificata: « Fondo per gli interventi previsti nel piano dei servizi sanitari e socio-assistenziali », del bilancio dell'esercizio 1974 e di quelli successivi.

Per il rimborso ai comuni, associati nei consorzi, delle spese derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al titolo IV è autorizzata la spesa annua di lire 20 milioni con imputazione al cap. 4471, di nuova istituzione, denominato: « Rimborso ai comuni consorziati delle spese ed oneri per l'esercizio delle deleghe in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e di beneficenza ».

All'onere complessivo di lire 1.000 milioni previsto per lo anno 1974 sarà fatto fronte con la quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

In conseguenza sono apportate al bilancio dell'esercizio 1974 le seguenti variazioni:

PARTE USCITA

In aumento:

Cap. 4460	L.	300.000.000
Cap. 4470	»	680.000.000
Cap. 4471	»	20.000.000
	L.	1.000.000.000

In diminuzione:

Cap. 4680 — Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	1.000.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione della Umbria.

Data a Perugia, addì 14 novembre 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 luglio 1974 (atto n. 1185) e l'11 ottobre 1974 (atto n. 1201) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 13 novembre 1974.

ALLEGATO *A*

AGGREGAZIONI COMPRENSORIALI

1. *Alta valle del Tevere*: comuni di Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino e Umbertide.
2. *Eugubino-Gualdese*: comuni di Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Sigillo e Valfabbrica.
3. *Perugia-valle umbra nord*: comuni di Corciano, Perugia, Assisi, Bastia, Bettona, Cannara e Torgiano.
4. *Valle umbra sud*: comuni di Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Bevagna, Montefalco, Nocera Umbra, Spello, Trevi e Valtopina.
5. *Lago Trasimeno-Pievese*: comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Paciano, Panicale, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno e Magione.
6. *Media valle del Tevere*: comuni di Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Montecastello Vibio, San Venanzo e Todi.
7. *Spoletino*: comuni di Spoleto, Campello sul Clitunno e Castel Ritaldi.
8. *Nursino*: comuni di Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sellano, Santa Anatolia di Narco, Scheggino e Vallo di Nera.
9. *Orvietano*: comuni di Allerona, Alviano, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Guardea, Montecchio, Orvieto, Parrano, Porano, Montegabbione e Monteleone d'Orvieto.
10. *Conca Ternana-basso Tevere*: comuni di Acquasparta, Amelia, Arrone, Attigliano, Calvi, Ferentillo, Giove, Lugnano, Montecastrilli, Montefranco, Narni, Otricoli, Penna in Teverina, Polino, Sangemini, Stroncone e Terni.

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1974, n. 58.

Autorizzazione all'ente di sviluppo nell'Umbria a contrarre un mutuo di lire 1.500 milioni per l'esecuzione ed il completamento delle opere di miglioramento fondiario ammesse ai contributi statali e comunitari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 20 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di assicurare la copertura dei maggiori costi per l'esecuzione ed il completamento delle opere di miglioramento fondiario ammesse ai contributi statali e comunitari, l'ente di sviluppo nell'Umbria è autorizzato a contrarre un mutuo di nette lire 1.500 milioni, da ammortizzare in un periodo massimo di trent'anni e ad un tasso non superiore al 13 per cento.

La rata di ammortamento del mutuo è a diretto e totale carico della Regione e sarà specificamente vincolata in bilancio a favore dell'istituto mutuante.

La giunta regionale è autorizzata a chiedere al proprio tesoriere, o ad altro istituto di credito, eventuale fidejussione a garanzia del puntuale ed esatto pagamento delle rate di ammortamento del mutuo.

Art. 2.

In attesa del perfezionamento del mutuo, l'ente di sviluppo nell'Umbria è autorizzato a chiedere ad un istituto di credito anticipazioni di somme da estinguere al momento della erogazione del mutuo.

I relativi oneri, fino all'importo massimo di lire 70 milioni, sono a carico della Regione.

Art. 3.

La spesa per l'ammortamento del mutuo, calcolata a rate costanti annue di L. 213.550.000, sarà imputata al cap. 471 « Rate ammortamento mutui passivi » dei bilanci degli esercizi dal 1975 al 2004.

L'onere per l'eventuale fidejussione di cui al precedente art 1, terzo comma, pari allo 0,30 per cento del debito capitale annualmente residuo, è stabilito in L. 4.500.000 per l'esercizio 1975 ed in importi proporzionalmente decrescenti per gli esercizi successivi.

Esso sarà imputato al cap. 472 « Spese per fidejussioni a garanzia dell'ammortamento dei mutui » del bilancio regionale per gli esercizi dal 1975 al 2004.

La spesa relativa al prefinanziamento di cui al precedente art 2, sarà imputata al cap. 358, di nuova istituzione, denominato « Contributo sugli interessi e oneri vari sostenuti dallo ente di sviluppo nell'Umbria per il prefinanziamento delle opere e degli interventi di cui all'art. 1 della presente legge » del bilancio dell'esercizio 1975.

Agli oneri predetti si farà fronte con il prevedibile incremento della quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 4.

La legge regionale 26 luglio 1974, n. 43, è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione della Umbria.

Data a Perugia, addì 14 novembre 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'11 ottobre 1974 (atto n. 1202) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 13 novembre 1974.

(9638)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c.m. 411100750010)